



Dichiarazione di insussistenza di cause di incandidabilità, ineleggibilità ed incompatibilità
(ai sensi del Codice degli Enti Locali (CEL), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione

(Artt. 46, 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000. N. 445)

Il sottoscritto **MASSIMO IMPERADORI**

nato il 27/11/1976 a **TRENTO**

residente a **PINZOLO** in Via/ Piazza **COLLINI BORCIOL** n. 51, eletto alla carica di **Consigliere Comunale del Comune di Pinzolo**, consapevole della propria **RESPONSABILITÀ PENALE** ai sensi dell'art. 76 T.U. 445/2000, nel caso di dichiarazioni non veritiere, falsità negli atti e uso di atti falsi (*)

DICHIARA



di essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della repubblica come previsto dall'art. 74 (Eleggibili a consiglieri comunali) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.



di non trovarsi in una delle condizioni di non candidabilità previste dall'art. 76 (Cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale e di sindaco) del Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 - (art. 10 D.Lgs. 31/12/2012, n. 235). Vale a dire:

a) di non aver riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) di non aver riportato condanne definitive per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, diversi da quelli indicati alla lettera a);

c) di non aver riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-bis (malversazione a danno dello Stato), 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per l'esercizio della funzione), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (corruzione

in atti giudiziari), 319-quater, primo comma (Induzione indebita a dare o promettere utilità), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio), 321 (Pene per il corruttore), 322 (Istigazione alla corruzione) 322 bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri), 323 (Abuso d'ufficio), 325 (utilizzo d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni d'ufficio), 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), 331, secondo comma (interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità), 334 (sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, 346-bis (Traffico di influenze illecite) del codice penale;

d) di non essere stato condannato con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati alla lettera c);

e) di non essere stato condannato con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;

f) di non essere soggetto, con provvedimento definitivo a misure di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

g) di essere a conoscenza che per tutti gli effetti disciplinati dall'articolo 58 del D.Lgs. 267/2000 e s.m. la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale è equiparata a condanna.



di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 77 (Ineleggibilità a consigliere comunale) del Codice Enti Locali suddetto, il quale prevede che non sono eleggibili a consigliere comunale:

a) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura delle anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alla Corte d'Appello, ai Tribunali, ed al Tribunale amministrativo regionale, compresa l'autonoma sezione per la provincia di Bolzano, nonché i giudici di pace;

c) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari del Governo, i viceprefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza nonché gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

d) i funzionari e gli impiegati dello Stato, che hanno compiti di vigilanza sui comuni, nonché quelli delle Province di Trento e Bolzano preposti ad uffici o servizi che richiedono esercizio di funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi del comune;

e) i dipendenti dei rispettivi comuni;

f) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza di istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune, di unione di comuni o di istituzione di cui all'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;

g) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale superiore al 50 per cento del comune;

h) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza appartenenti al Servizio sanitario provinciale;

i) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con il Servizio sanitario provinciale aventi sede nel territorio della comunità comprensoriale, per i Comuni della provincia di Bolzano, o della comunità per i Comuni della provincia di Trento, di cui fa parte il Comune;

l) i consiglieri comunali in carica in altro comune.

2. Le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), ed i) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.

3. La causa di ineleggibilità prevista alla lettera l) del comma 1 non ha effetto se gli interessati cessano dalle funzioni per dimissioni non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.



di non essere in una delle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 79 (Incompatibilità di cariche) del Codice Enti Locali suddetto, il quale prevede che non può ricoprire la carica di sindaco e di consigliere comunale:

a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di ente, associazione, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 20 per cento del totale delle entrate dell'ente, associazione, istituto o azienda;

b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune, quando il valore superi nell'anno l'importo lordo di 258.288,44.= euro, ovvero ha parte in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal comune in modo continuativo, quando le sovvenzioni superino nell'anno l'importo lordo 258.288,44.= euro e non siano dovute in forza di una legge;

c) il consulente legale amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b) del presente comma;

d) il medico igienista e il veterinario di distretto dipendenti delle aziende sanitarie locali, limitatamente ai comuni che fanno parte del distretto medesimo. La causa d'incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa;

e) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite instauratasi a seguito di azione popolare non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la Commissione del comune capoluogo di circondario sede di Tribunale, ovvero sezione staccata di Tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la Commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la Commissione del comune capoluogo della Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la Commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa d'incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;

f) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune, o di unione di comuni ovvero di istituto, di azienda o di istituzione da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;

g) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune o l'unione di comuni ovvero verso istituto, azienda o istituzione da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

h) colui che essendovi tenuto non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante il comune o l'unione di comuni;

i) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nell'articolo 77;

Il concessionario di beni comunali nonché il titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza di società concessionaria di beni comunali quando il valore del canone di concessione superi il 5 per cento delle spese correnti del relativo bilancio comunale o l'importo di euro 51.645,68.=.

Trattamento dei dati personali:

Il/ la sottoscritto/a dichiara di essere stato/a informato/a, ai sensi ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 - Regolamento generale sulla protezione dei dati personali, D. Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali, così come modificato dal D. Lgs. 101/2018 - circa il trattamento dei dati raccolti, ed in particolare, che tali dati saranno trattati anche con strumenti informatici esclusivamente per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

(*) la presente dichiarazione va sottoscritta alla presenza del funzionario comunale addetto oppure deve essere sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità del sottoscrittore)

Data

15/05/2025

Il/La Dichiarante

Mariano Lupatini